

INDICAZIONI GENERALI

PER LA DOMANDA DI ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART. 20TER DELLA L.P. 2/87

1. QUALI SONO I BENI IMMOBILI IN QUESTIONE?

Si tratta di beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia (aree militari, ANAS, ecc.). Si fa presente, che sono disponibili alla vendita solo quei beni immobili indicati nelle liste del Comune, presso il quale la proprietà stessa si trova, e ivi pubblicate.

2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI ACQUISTO?

Chiunque fosse interessato (anche senza diritti di precedenza) può inoltrare domanda debitamente compilata in ogni sua parte.

3. A QUALI CONDIZIONI POSSONO ESSERE ACQUISTATE LE PROPRIETÀ IN OGGETTO?

Il valore di stima è indicato nelle sopraccitate liste accanto a ogni bene. Il prezzo indicato per l'immobile è da considerarsi prezzo di stima e può essere aumentato nell'ambito di una gara informale.

4. COME SI POSSONO FAR VALERE I TITOLI DI PRECEDENZA?

L'art. 20ter della L.P. 2/87 dispone l'ordine di precedenza degli aventi diritto all'acquisto dei beni immobili. Per godere di tali diritti di precedenza, il richiedente deve possedere determinati requisiti e fornire le corrispondenti dichiarazioni. Si fa presente che dette dichiarazioni potranno essere soggette a controllo per via amministrativa in qualsiasi momento e che dichiarazioni false o non veritiere saranno perseguite anche penalmente.

5. QUALI DIRITTI DI PRECEDENZA POSSONO ESSERE FATTI VALERE?

L'art. 20ter della L.P. 2/87 dispone l'ordine di precedenza degli aventi diritto e specificamente nella seguente sequenza decrescente. Hanno diritto di precedenza:

- a. le persone che dimostrino di coltivare il fondo, in qualità di coltivatore/trici diretto/a, nella misura in cui il terreno sia classificato quale terreno agricolo. (punto a della domanda)
- b. le persone o loro successori legali, che dimostrino che il bene È stato loro espropriato (punto b della domanda).
- c. i confinanti, qualora il fondo in questione sia un terreno agricolo (punto c della domanda).

AD A.: QUALI PRESUPPOSTI DEVONO SUSSISTERE, PER FAR VALERE IL DIRITTO DI PRECEDENZA RIFERITO ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO?

- Deve trattarsi di un terreno agricolo, a tal fine va osservata la destinazione urbanistica indicata nell'elenco, cioè il terreno in questione nel piano urbanistico deve essere indicato come **terreno agricolo**.
- Il terreno deve essere coltivato dal/dalla richiedente già dal 06.02.1999. Il richiedente deve essere un/a coltivatore/trice diretto/a ai sensi della legge 26.05.1965, art. 31¹.
- Il richiedente non deve aver venduto un terreno agricolo nel biennio precedente ai sensi dell'art. 8 della legge 26.05.1965, nr. 590².

¹ L'art. 31 della legge 590/65 dispone che:

“Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quell'occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”

² L'art. 8 della legge 26.05.1965, n. 590 dispone che:

“...ha diritto di prelazione purché ... non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici d'imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.”

AD B.: QUALI PRESUPPOSTI DEVONO SUSSISTERE PER FARE VALERE IL TITOLO DI PERSONA ESPROPRIATA O SUO SUCCESSORE LEGALE?

In conformità alle disposizioni sugli espropri (L.P. del 19. Aprile 1991, nr. 10 art. 19) devono essere date le seguenti condizioni:

- Il/la richiedente deve essere stato espropriato/a dall'amministrazione statale o essere successore legale dell'espropriato.
- Il/la richiedente deve essere proprietario/a del fondo dal quale la particella espropriata è stata separata.

AD C.:QUALI CONDIZIONI DEVONO SUSSISTERE PER FARE VALERE IL TITOLO DI PREFERENZA DI CONFINANTE?

- Deve trattarsi di terreno agricolo confermato anche dalla destinazione urbanistica, cioè il terreno in questione nel piano urbanistico deve essere indicato come terreno agricolo.
- Il/la richiedente deve essere coltivatore diretto ai sensi dell'art. 31¹ della legge 26.05.1965, n. 590.
- Il/la richiedente non deve aver venduto un terreno agricolo biennio precedente ai sensi dell'art. 8 della legge 26.05.1965, n. 590²

6. VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI: QUALI CONSEGUENZE COMPORTANO DICHIARAZIONI FALSE NON VERITIERE O INCOMPLETE?

Gli uffici dell'amministrazione provinciale potranno controllare in qualsiasi momento le dichiarazioni rese nelle domande ed effettuano controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Dichiarazioni false, non veritiere o incomplete comportano sanzioni amministrative e penali. Indipendentemente da ciò i contratti di vendita conterranno una clausola, in base alla quale l'amministrazione non avrà nessuna responsabilità, nel caso di stipulazione di contratti sulla base di dichiarazioni false, non veritiere o incomplete da parte del/della richiedente.

7. QUALI SONO LE SCADENZE?

Le domande devono essere inoltrate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione delle liste all'albo comunale, alla ripartizione per l'amministrazione patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano al Palazzo Provinciale 2, Piazza Silvius Magnano 10 a Bolzano.

8. LE DOMANDE SONO ESENTE BOLLO?

Le domande devono essere presentate con marca da bollo da **14,62 Euro**. Ciò non vale per coloro che hanno già inoltrato domanda con marca da bollo alla ripartizione per l'amministrazione del patrimonio.

9. LE DOMANDE DI ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE INOLTRATE PRECEDENTEMENTE SONO ANCORA VALIDE?

Le domande già presentate per l'acquisto di un bene immobile all'ufficio patrimonio non devono essere rinnovate. I richiedenti, che nella domanda abbiano fatto valere diritti di precedenza, verranno invitati per via amministrativa a completare la richiesta con le dichiarazioni mancanti compilando il formulario.

¹ L'art. 31 della legge 590/65 dispone che:

“Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quell'occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”

² L'art. 8 della legge 26.05.1965, n. 590 dispone che:

“...ha diritto di prelazione purché ... non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici d'imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.”